



Raccolta della giurisprudenza

Causa T-24/19

**INC SpA
e
Consorzio Stabile Sis SCpA
contro
Commissione europea**

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 15 settembre 2021

«Aiuti di Stato – Autostrade italiane – Proroga di concessioni ai fini dell’esecuzione di lavori – Servizi di interesse economico generale – Massimale per il costo dei pedaggi – Decisione di non sollevare obiezioni – Articolo 106, paragrafo 2, TFUE – Ricorsi proposti da concorrenti del beneficiario – Abbandono del progetto di concessione dell’aiuto da parte dello Stato membro – Progetto non idoneo ad essere attuato così come approvato – Annullamento che non procura alcun beneficio alle ricorrenti – Sopravvenuta mancanza dell’interesse ad agire – Non luogo a statuire»

1. *Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Decisione della Commissione che constata la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno senza avviare il procedimento d’indagine formale – Ricorso degli interessati ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Abbandono definitivo ed irreversibile del progetto di concessione dell’aiuto da parte dello Stato membro prima della pronuncia della decisione giurisdizionale – Sopravvenuta mancanza dell’interesse ad agire – Non luogo a statuire
(Artt. 108, § 2 e 3, e 263, § 4, TFUE)*

(v. punti 35-66, 86-88, disp. 1)

2. *Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Decisione della Commissione che constata la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno senza avviare il procedimento d’indagine formale – Ricorso degli interessati ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Abbandono definitivo ed irreversibile del progetto di concessione dell’aiuto da parte dello Stato membro prima della pronuncia della decisione giurisdizionale – Interesse ad agire delle parti interessate alla luce di un rischio di ripetizione della dedotta illegittimità – Assenza
(Artt. 108, § 2 e 3, e 263, § 4, TFUE)*

(v. punti 80-84)

Sintesi

Nell'ottobre 2017, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione europea una serie di misure riguardanti un piano di investimenti relativo a delle autostrade italiane gestite da operatori privati nell'ambito di concessioni. Tale piano di investimento consisteva, essenzialmente, nella proroga della durata di talune concessioni attribuite agli operatori privati Autostrade per l'Italia SpA e Società Iniziative autostradali e Servizi SpA al fine di finanziare investimenti supplementari che questi ultimi dovevano effettuare.

Con decisione del 27 aprile 2018¹, la Commissione ha dichiarato che talune misure adottate nell'ambito del piano d'investimenti notificato costituivano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 TFUE e che erano nondimeno compatibili con il mercato interno sulla base dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE (in prosieguo: le «misure controverse»). Pertanto, la Commissione ha deciso, senza avviare il procedimento di indagine formale ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE, di non sollevare obiezioni nei confronti di dette misure.

La Inc SpA e la Consorzio Stabile sis SCpA (in prosieguo: le «ricorrenti»), due società operanti nei settori della costruzione e della concessione di autostrade, hanno adito il Tribunale con un ricorso diretto all'annullamento di tale decisione. A sostegno del loro ricorso, esse hanno sostenuto, in particolare, che la Commissione avrebbe dovuto nutrire seri dubbi in merito alla compatibilità delle misure controverse con il mercato interno e, di conseguenza, avviare il procedimento d'indagine formale. Dichiarando le misure in questione compatibili con il mercato interno senza avviare il procedimento d'indagine formale, la Commissione avrebbe, di conseguenza, violato i loro diritti procedurali.

Nel corso della fase orale del procedimento, la Commissione ha però informato il Tribunale della decisione delle autorità italiane di non attuare le misure controverse. Alla luce delle conferme scritte da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Italia), la Commissione ha osservato che le misure controverse non potevano essere e non sarebbero state attuate dalle autorità italiane, cosicché le ricorrenti non presentavano più alcun interesse ad agire.

Confermando che l'annullamento della decisione impugnata non avrebbe più potuto procurare un beneficio alle ricorrenti, la Nona Sezione ampliata del Tribunale ha constatato che, vista la sopravvenuta mancanza del loro interesse ad agire, non vi era più luogo a statuire sul ricorso.

Giudizio del Tribunale

Il Tribunale ricorda, innanzitutto, che un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo nella misura in cui quest'ultima abbia un interesse all'annullamento dell'atto impugnato. Un tale interesse, che deve essere concreto ed attuale, implica che l'annullamento di detto atto possa produrre, di per sé, conseguenze giuridiche e che il ricorso possa pertanto, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto.

Per quanto riguarda, in particolare, le norme in relative agli aiuti di Stato, tale interesse deve sussistere, alla luce dell'oggetto del ricorso, al momento della presentazione di quest'ultimo, a pena di irricevibilità, e perdurare fino alla pronuncia della decisione del giudice, pena il non luogo a statuire

¹ Decisione C(2018) 2435 final della Commissione, del 27 aprile 2018, relativa all'aiuto di Stato concesso ai fini del piano d'investimento per le autostrade italiane [casi SA.49335 (2017/N) e SA.49336 (2017/N)]; in prosieguo: la «decisione impugnata».

In tale contesto, i concorrenti del beneficiario dell'aiuto hanno un interesse a chiedere l'annullamento della decisione in forza della quale, senza avviare il procedimento d'indagine formale, la Commissione dichiara detto aiuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589². Tale interesse sussiste nei limiti in cui l'annullamento in questione imporrebbe alla Commissione di avviare il procedimento d'indagine formale e di invitare i concorrenti del beneficiario della misura a presentare, in qualità di «interessati», le loro osservazioni ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, di quest'ultimo.

Tuttavia, affinché tale interesse possa essere considerato perdurante fino alla pronuncia della decisione giudiziaria, è necessario che, al momento di un'eventuale decisione di annullamento della decisione di non sollevare obiezioni, esista ancora un progetto di aiuto che possa essere attuato dallo Stato membro notificante e, quindi, essere oggetto di un procedimento d'indagine formale.

Orbene, nel caso di specie, dai vari documenti prodotti dalla Commissione risultava che la Repubblica italiana aveva abbandonato in modo definitivo ed irreversibile il progetto di proroga delle concessioni controverse, proroga che costituiva l'elemento in base al quale la Commissione aveva qualificato le misure controverse come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Poiché il governo italiano ha definitivamente abbandonato il progetto di aiuto controverso, l'eventuale annullamento, da parte del Tribunale, della decisione impugnata obbligherebbe la Commissione unicamente ad avviare un procedimento d'indagine formale che sarebbe immediatamente privato del suo oggetto, il che priva parimenti di oggetto il deposito, da parte delle ricorrenti, di osservazioni su un progetto che non può più essere attuato.

Dato che, di conseguenza, l'annullamento della decisione impugnata non è idoneo a procurare alle ricorrenti il beneficio da esse perseguito, vale a dire la possibilità di far valere le loro osservazioni nell'ambito di un procedimento d'indagine formale, il Tribunale conferma che tale annullamento non può procurare, con il suo esito, alcun beneficio alle ricorrenti. Pertanto, esso constata che non vi è più luogo a statuire sul loro ricorso di annullamento.

² Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).